

Comunicazione ai Professionisti Delegati con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sentenza n. 9479 del 6.4.23 sull'abusività delle clausole e tutela del consumatore



TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione civile

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

Preso atto della sentenza emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in materia di tutela del consumatore e abusività di clausole con riferimento alla possibilità di far valere la detta abusività in caso di decreto ingiuntivo non opposto;

considerato che la citata pronuncia impatta in maniera rilevante anche sulle procedure esecutive riconoscendo espressamente al G.e., in attuazione della giurisprudenza comunitaria, il dovere di accertare, anche d'ufficio, l'esistenza di clausole abusive;

rilevato, infatti, che la citata pronuncia espressamente prevede che *“il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo - ossia secondo un modello strutturalmente deformalizzato (artt. 484 - 487 c.p.c.) - , dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto; [...]; All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione - che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito”*;

considerato che tale potere debba essere esercitato fino all'aggiudicazione del bene;

DISPONE

che nelle procedure che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) il titolo esecutivo azionato sia un decreto ingiuntivo non opposto;
- 2) il titolo esecutivo sia emesso nei confronti di persona fisica;
- 3) il bene non sia stato ancora aggiudicato

i Professionisti delegati debbano procedere come di seguito indicato:

se non vi è vendita fissata, si astengano dall'emettere ulteriori avvisi di vendita rimettendo immediatamente gli atti al G.e. per gli accertamenti necessari;

se vi è vendita fissata, rimettano prontamente gli atti al G.e. per la sospensione della vendita e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Manda alla Cancelleria e al Direttore Amministrativo dott. De Rinaldis di trasmettere la presente comunicazione a tutti i professionisti delegati, agli Ordini professionali perché ne diano massima diffusione e di curarne la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Lucca nella Sezione dedicata alle Esecuzioni Immobiliari.

Lucca, 11.5.23.

Il Giudice dell'Esecuzione

Antonia Libera Oliva

